

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Art. 28

(ARLeF)(1)(2)(4)(5)

1. La Regione individua nell'ARLeF - Agjenzie regionâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), l'organismo competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua friulana e al coordinamento e alla verifica dell'attuazione degli interventi della presente legge.

2. All'ARLeF compete in particolare:

a) proporre il Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana;

b) proporre annualmente le priorità di intervento, anche tenendo conto delle disponibilità finanziarie;

c) fornire consulenza per la predisposizione di bandi per l'assegnazione dei contributi finanziari a istituzioni, enti e associazioni impegnate nell'applicazione della presente legge;

d) istituire, anche in collaborazione con altri soggetti, un sistema di certificazione per i fini di cui all'articolo 7 secondo le linee indicate dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue adottato con risoluzione del Consiglio d'Europa del novembre 2001;

e) verificare annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua friulana.

(3)

3.

(ABROGATO)

(6)

4.

(ABROGATO)

(7)

Note:

- 1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 23, L. R. 18/2011
- 2** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 15, comma 24, L. R. 18/2011
- 3** Integrata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 16, lettera b), numero 3 bis), L. R. 24/2009
- 4** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 6/2014
- 5** Rubrica dell'articolo modificata da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
- 6** Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
- 7** Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019